

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 45 del 22/12/2015

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a prestazioni professionali per incarichi legali conferiti per la difesa dell'Ente.

L'anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 17,00 in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Andrea Polichetti

con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

PREMESSO

- Che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- Che l'art. 194 stabilisce che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO

- Che, a seguito di puntuale ricognizione come da prospetto di cui all'allegato A), risultano in atti diverse richieste di liquidazione, a saldo, di compensi professionali a legali incaricati della difesa del Comune per un importo complessivo di **€ 199.381,06** e comunque conferiti, nella quasi totalità, prima della entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili (ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.);

- Che tali richieste di pagamento a saldo non possono essere esitate attesa l'insufficienza dell'impegno contabile adottato con le rispettive delibere di incarico;
- Che gli oneri derivanti dalle parcelle costituiscono il corrispettivo per l'attività che i professionisti incaricati hanno effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell'Amministrazione Comunale in considerazione di affidamenti conformi alla normativa statale e regolamentare vigente, ancorchè le delibere d'incarico prevedevano un impegno contabile insufficiente ai fini del pagamento dell'intera attività;
- Che tale ultima circostanza è riconducibile all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi da lungo tempo in materia di spese per liti e oneri di difesa (tra le molte pronunce si citano Cass. S.U. 217/1987, TAR Abruzzo 66/1989, TAR Piemonte 524/1985) che per le non certe incidenze delle spese relative agli incarichi legali -condizionate all'ipotesi delle soccombenze, alla durata delle cause, ai gradi di giudizio, etc. – ha sempre ammesso nel tempo l'integrazione dell'impegno contabile rivelatosi insufficiente contestualmente alla liquidazione degli onorari con determinazione dirigenziale facendo rientrare tali fattispecie nell'ambito delle cosiddette "passività pregresse", in quanto "in caso di stima mancante in assoluto o oggettivamente inadeguata in relazione alle caratteristiche della causa (mediante l'impegno di una somma "irrisoria" o comunque ingiustificatamente incongrua), l'unica via perseguibile per la riconduzione del debito al bilancio dell'Ente è quella del ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), sussistendo il debito, in alternativa, direttamente in capo al funzionario o all'amministratore che ha consentito la prestazione, ex art. 191, comma 4, TUEL" (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania 110/2015/PAR);
- Che le prestazioni rese dai legali di cui all'allegato "A" sono riferite all'attività di svolgimento di pubbliche funzioni, ovvero la costituzione in giudizio per difendere, nei vari procedimenti giudiziari, il Comune di Priverno per garantire allo stesso la difesa delle proprie ragioni e della regolarità dei procedimenti nei quali è stato chiamato in giudizio per cui il Comune si è costituito avverso le pretese attoree ed ha visto, in alcuni casi, riconosciute le proprie ragioni in quanto il Giudice ha ritenuto di non accogliere i ricorsi proposti dai ricorrenti;
- Che le prestazioni rese dai professionisti sono risultati utili in quanto hanno permesso, comunque, all'Amministrazione di difendersi nei giudizi instaurati opponendosi, anche se non sempre con esito positivo, alle pretese avanzate in ricorso, assicurando la regolarità delle procedure processuali per cui le prestazioni si rendevano necessarie non solo per il fine istituzionale ma anche per garantire all'Amministrazione la regolarità delle procedure giudiziarie ed amministrative;

FATTO PRESENTE

- L'orientamento manifestato dalla Corte dei Conti Sez. Regionale Veneto con parere n. 7 del 19 Marzo 2008 che testualmente afferma: "Il c.d. debito fuori bilancio è istituto di natura e con finalità essenzialmente finanziarie, assoggettato quindi alle regole giuscontabilistiche che pongono l'accento, non tanto o non solo sul vincolo giuridico generale scaturente dal contratto, quanto sulla specifica obbligazione giuridica (obbligo della P.A. di pagare una somma) che va determinata "a priori" in quanto deve trovare corrispondenza in un pari impegno contabile che costituisce vincolo finanziario sulle previsioni e, in definitiva, sull'impostazione di bilancio. E perciò, ogni qualvolta si verifichi questo scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa, si incorre in un'ipotesi di "debito fuori bilancio" che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa di bilancio. E quindi, se non sarà possibile pervenire, fin dall'origine, ad una determinazione prudentiale dell'importo totale da corrispondere e da impegnare – alla stregua dei criteri indicati particolarmente nel parere n. 2/2007 della Regione del controllo per la Regione Sardegna – l'Ente, ad avviso del collegio, dovrà procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1° del TUEL, al riconoscimento della legittimità del debito mediante delibera consiliare. È appena il caso di aggiungere che l'ipotesi segnalata, qualora il supero di spesa trovi

giustificazione in cause oggettive, quali l'imprevedibile accrescimento delle prestazioni professionali o l'aumento delle relative tariffe, dovrebbe presentarsi al Consiglio Comunale, competente per il riconoscimento, con i caratteri di minore gravità rispetto al caso di violazione totale degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 (ordine di spesa senza l'osservanza in alcuna delle regole procedurali) e con maggiore possibilità di dimostrazione della utilità ed arricchimento per l'Ente, in virtù del vincolo sinallagmatico che lega la prestazione alla controprestazione".

· Che, quindi, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, l'ipotesi di parcelle conseguenti alla difesa dell'Ente comportanti il superamento della spesa originariamente impegnata in sede di incarico, rientra nella tipologia dei debiti fuori bilancio riconoscibili con la procedura aggravata di cui all'art 194 del TUEL, "per cui il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'Ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000" (cfr. Corte dei Conti Lombardia – sede consultiva, 441/2012/PAR del 23 ottobre 2012);

RITENUTO

- Che, per quanto sopra, la Gestione Commissariale ritiene e riscontra che gli oneri derivanti dalle superiori parcelle, rispetto a quelli comunque già impegnati, costituiscono il corrispettivo per l'attività che i professionisti incaricati hanno effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell'Amministrazione Comunale;
- Che le prestazioni di assistenza legale resa dai professionisti nelle cause de quibus hanno comportato per l'Ente utilità ed arricchimento quantificabile in misura corrispondente all'importo delle parcelle stesse e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.;
- Che sussiste la necessità di procedere alla liquidazione delle superiori parcelle utilizzando la procedura consiliare di riconoscimento del debito ex art. 194 D.Lgs 267/2000 anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a carico del bilancio dell'Ente a seguito della attivazione delle procedure di riscossione coattiva del credito vantato dai professionisti incaricati;
- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000-TUEL;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000
- Visto il vigente Statuto Comunale
- Visto il Regolamento di contabilità
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Ritenuto di provvedere in merito

DELIBERA

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad **€ 199.381,06** nei confronti dei professionisti incaricati da questo Ente per la sua difesa ed assistenza in giudizio, relativamente alle parcelle a saldo pervenute entro il 31.12.2014 come da allegato "A" alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il debito di **€ 199.381,06** trova copertura al CAP 2469/02 Titolo 1 Funzione 1 Servizio 03 – Intervento 08 – Codice SIOPE 1802;

3. di stabilire che prima di procedere al pagamento l'Ufficio Finanziario acquisisca dal legale il parere di congruità della parcella rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché la certificazione, o autocertificazione (nei casi consentiti dalla legge) di regolarità contributiva;
4. di stabilire, altresì, che per le parcelle presentate dai legali di importo fino ad Euro 3.000,00 compresi, il Responsabile Finanziario possa procedere, fatta salva l'acquisizione relativa alla regolarità contributiva, indipendentemente dagli adempimenti di cui al precedente punto 3) in considerazione della constatazione che l'importo in questione, tenuto conto della sua esiguità, può certamente ritenersi congruo in relazione alla prestazione professionale comunque prestata in favore dell'Ente e nella ulteriore considerazione che "la sentenza che definisce il contenzioso quantifica le spese legali sostenute da controparte (e non dall'Amministrazione soccombente) e detta liquidazione può rappresentare un parametro di congruità in relazione al valore della causa, al numero di udienze alle quali hanno partecipato i difensori delle parti in giudizio, nonché al numero di atti processuali redatti e depositati in corso di causa" (cfr. Corte dei Conti Lombardia – Parere 20 maggio 2015, n. 200);
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito anche al fine di evitare aggravii economici per l'Ente,

DICHIARA

La presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

ALLEGATO "A"

Prospetto delle somme, anche a saldo, dovute agli avvocati incaricati dal Comune di Priverno a seguito di parcelle dalle quali risultano dovuti i seguenti importi definitivi:

LEGALI INCARICATI	IMPORTI DA LIQUIDARE
1 - Avv. Angeloni Pierluigi - Causa Comune di Priverno c/Gaeta Antonio Ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Latina - Delibera di Incarico GC 88/2007	7.782,82
2 - Avv. Angeloni Pierluigi - Causa Comune di Priverno c/Gaeta Antonio Reclamo ex art. 669 Terdieces CPC. Tribunale di Latina Delibera GC 237/2007	6.246,62
3 - Artioli Donatella Causa Comune c/Realacci Franco Sentenza n. 890/2014 Tribunale di Latina – Sezione Lavoro Delibera di Incarico GC 84/2012	4.069,48
4 - Avv. Giacchetta Daniela – Causa Edilsistem – Residuo da liquidare (Preavviso parcella n. 3/2014 di € 8.063,39 – Liquidata con determinazione dip. 1 n 20/2015 per € 7936,21 = residuo da liquidare € 127,18)	127,18
5 - Avv. Guglielmo Gabriella Causa Comune/Carlesimo R.G. 191/12	2.165,51
6 - Avv. Guglielmo Gabriella Causa Comune/Capitella R.G. 20664/11 (Det. 78/2013)	532,27
7 - Avv. Guglielmo Gabriella Causa Comune/Capitella R.G. 20674/11 (Det. 76/2013)	532,27
8 - Avv. Lupoli Lorenzo - Contenzioso Comune/SA.GE.MA Sentenza Tribunale di Latina n. 20/2012 - Incarico G.C. n. 375 del 7.11.2001	€ 6.636,20
9 - Avv. Lupoli Lorenzo Contenzioso Comune/Coniugi Lisi Roberto e Di Girolamo Daniela Sentenza Tribunale di Latina n. 131/2015 Incarico G.C. n. 41 del 13.02.2002	€ 18.238,72
10 - Avv. Malinconico Giovanni Causa Comune/Avv. Salvatore Antonio Napoli Delibera di Incarico GC 82/2005	6.539,39
11 - Avv. Malinconico Giovanni Causa Comune/Avv. Salvatore Antonio Napoli Delibera di Incarico GC 82/2005	2.222,88
12 - Avv. Marazza Tommasina Causa Comune/Altobelli Giovanna Delibera di Incarico GC 87 del 5.4.2012 (Determinazione impegno n. 91 del 7.8.2013)	1.111,72
13 - Avv. Mignano Giacomo Comune c/Zampetta Massimo + 1 TAR Lazio R.G. 207/2009 Incarico GC n. 57/2009	19.870,04
14 - Avv. Mignano Giacomo Comune c/Zampetta Massimo + 1 TAR Lazio R.G. 208/2009 Incarico GC n. 57/2009	19.870,04
15 - Avv. Montalto Marcello Causa Penale Dott.ssa Ventriglia Sentenza GUP Latina 1167/2012 non luogo a procedere Delibera di Incarico GC 209/2011	3.335,20
16 - Avv. Montalto Marcello Causa Penale Dott.ssa Ventriglia Decreto di archiviazione del GIP del tribunale di latina in data 27.12.2011 Delibera di Incarico GC 228/2010	5.170,74
17 - Avv. Montalto Marcello Causa Penale Arch. Delli Colli Innocenzo Sentenza N. 505 DEL 10.3.2015 DI ASSOLUZIONE "PER NON AVER COMMESSO IL FATTO" (depositata 14.4.2015)	8.598,80
18 - Avv. Neroni Armando Contenzioso Comune/Lungarini Sentenza Tribunale di Latina n. 1425/2015	€ 7.795,00 + accessori
19 - Notarfonso Antonio Causa Comune/Avv. Martella Paride Sentenza favorevole Comune n. 670/09 Delibera di Incarico GC 91/1997	3.037,60
20 - Avv. Oropallo Domenico Causa Gea Incarico G.C. n. 4/2005	16.207,51
21 - Avv. Oropallo Domenico IN'S Mercato Incarico G.C. n. 243/03 TAR	1.486,74
22 - Avv. Oropallo Domenico Tribunale di Latina Comune c/Tomeucci R.G. 6273/07	6.509,13
23 - Avv. Oropallo Domenico Comune c/Tomeucci TAR Roma R.G. 8663/11 Incarico G.c. 30/2013	10.050,42
24 - Avv. Oropallo Domenico Comune c/Grasso Angelo TAR Lazio sezione Latina n. 717/06 Incarico G.c.178/2006	2.988,98
25 - Avv. Oropallo Domenico Comune c/Marconi R.G. 1779/00 Incarico G.c.58/2000	5.095,11
26 - Avv. Ricci Giuseppina Causa Comune c/ Matassini Roberto Delibera di Incarico GC 164/2010 Concluso accordo transattivo	1.420,00
27 - Avv. Ricci Giuseppina Causa Comune c/ Casa Oilio Sperlonga Delibera di Incarico GC 97/2012 Sentenza Tribunale di Latina n. 907/2014	5.898,70
28 - Avv. Ricci Giuseppina Causa Comune c/ Valle Alessia Delibera di Incarico GC 67/2011 Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 397/2011	7.855,44
29 Avv. Ricci Giuseppina Causa Comune c/ Marconi Ilenia Delibera di Incarico GC 246/2009	261,98
30 - Avv. Ruggiero Maria Elena Causa Comune/Avv. Paride Martella Delibera di Incarico GC 263/2002 Sentenza Tribunale di Latina n. 2027/2010	3.957,98
31 - Avv. Tornese Antonella Causa Comune di Priverno c/ Arciconfraternita Misericordia di Viareggio. Delibera di incarico G.C. n. 66 del 13.03.2012 Richiesta PEC del 9.2.2015 inviata Segretario Generale	€ 6.401,09
32 - Avv. Tornese Antonella Causa Comune di Priverno c/De Bonis Antonio + altri. Delibera di incarico G.C. n. 236 del 30.10.2007 Richiesta PEC del 9.2.2015 inviata Segretario Generale	€ 1.792,56
33 - Avv. Tornese Antonella Causa Comune di Priverno c/Minieri Matteo Delibera di incarico G.C. n. 98 del 5.4.2012	€ 2.877,64
34 - Arch. Miceli Tiziana – Nominato CTU Giudice Cosentino Comune c/Arch. Paolo Picozza R.G. 5795/2010 Spesa CTU a carico parte attrice (Comune) € 600,00	€ 600,00

TOTALE ALL. A € 199.381,06

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 45 DEL 22.12.2015
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a prestazioni professionali per incarichi legali conferiti per la difesa dell'Ente.

DIPARTIMENTO 1 – AFFARI GENERALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTENZIOSO
F.to - Avv. Alessandro IZZI -

data

timbro

15/12/2015

firma

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to - Dott.ssa Antonina Rodà -

data

timbro

22/12/2015

firma

PARERE SULLE POSIZIONI DI CUI AI NN. 13 – 14 ALLEGATO A – FAVOREVOLE

DATA
22.12.2015

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 6
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

firma

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 2245 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **24 DIC. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **24 DIC. 2015**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **24 DIC. 2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì,

- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **24 DIC. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **24 DIC. 2015**



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)